

October 12, 2020

Messaggio INPS n. 3653 del 9 Ottobre 2020: gestione dei dipendenti in quarantena e tutela previdenziale della malattia

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore delle norme relative all'equiparazione tra quarantena e malattia e a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute, l'INPS interviene nuovamente in materia di **gestione delle certificazioni di malattia** prodotte dai lavoratori durante il periodo dell'emergenza COVID-19, compiendo **una vera e propria inversione di rotta** rispetto ai provvedimenti precedentemente emanati.

In particolare, con il **Messaggio n. 3653 del 9 Ottobre 2020** (disponibile [qui](#)), l'INPS fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27 (c.d. «Decreto Cura Italia»).

Al riguardo, ricordiamo che il predetto art. 26 ha disposto, ai fini del trattamento economico, **l'equiparazione del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva alla malattia** (comma 1) **e il periodo trascorso in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile alla degenza ospedaliera** (comma 2), prevedendo inoltre espressamente la non computabilità di tale periodi ai fini del periodo di comporto (e creando, come già commentato in varie occasioni, una sorta di ibrido, ossia una chimera che in parte risponde ai principi generali in tema di malattia ed in parte no – tanto è vero che non fa cumulo sul periodo di comporto –).

Riportiamo qui di seguito una sintesi del quadro operativo illustrato dal nuovo Messaggio n. 3653/2020.

1. Quarantena e lavoro agile

Considerando che nell'attuale contesto emergenziale sono state incentivate diverse modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (come il lavoro agile o «smart-working», il tele-lavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell'attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre i rischi per la trasmissione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, l'INPS evidenzia anzitutto che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i **soggetti considerati «fragili»** (di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 del citato art. 26 D.L. n. 18/2020) **non configurano un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire «in assoluto» lo svolgimento dell'attività lavorativa** (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ordinaria), ma soltanto situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso equiparare, ai fini del trattamento economico, alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Di conseguenza, **non sarà possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera** nei casi in cui il **lavoratore in quarantena** (art. 26, comma 1), o in **sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile** (art. 26, comma 2), **continui a svolgere l'attività lavorativa presso il proprio domicilio sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro**. In tale circostanza, infatti, non avrebbe luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Diverso invece sarebbe il caso di **malattia COVID-19 conclamata** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.L. n. 18/2020 (ma questo è ovvio). Infatti, in tale caso il lavoratore è da considerarsi temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale e compensativa della perdita di guadagno.

2. Quarantena per ordinanza amministrativa

Il secondo aspetto illustrato dal Messaggio n. 3653/2020 riguarda la tutela della malattia in caso di divieto di allontanamento da un determinato territorio disposto dalle Autorità amministrative locali, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia.

Al riguardo, l'INPS afferma, quale principio generale che **in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di Autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena** ai sensi del citato comma 1 dell'art. 26, in quanto la stessa prevede espressamente **un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica**.

Resta pertanto **esclusa l'equiparazione alla quarantena** (e quindi alla malattia) ai fini INPS della posizione di quei soggetti la cui **libertà di circolazione è stata limitata da un'ordinanza amministrativa e non da un provvedimento disposto dall'operatore sanitario**.

3. Quarantena all'estero

Coerentemente con il punto precedente, parimenti, per quanto riguarda il caso in cui un lavoratore assicurato in Italia si sia recato all'estero e sia stato oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, l'Istituto previdenziale chiarisce che il **lavoratore in quarantena all'estero non potrà ricorrere alla tutela previdenziale della malattia** di cui al comma 1 dell'art. 26 D.L. n. 18/2020, in quanto **tale tutela è ammessa esclusivamente se la quarantena è stata disposta con un provvedimento proveniente da autorità sanitarie italiane**.

4. Quarantena e ammortizzatori sociali COVID-19

Da ultimo, il Messaggio INPS n. 3653/2020 (collegandosi a principi già noti anche in epoca precedente al COVID-19) si esprime sull'**incompatibilità tra trattamenti di integrazione salariale e tutela previdenziale della malattia**.

Infatti, in base al noto **principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia** (disposto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs 14 Settembre 2015, n. 148), la circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario FIS determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comportando conseguentemente il **venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia**.

Pertanto, considerata l'equiparazione della quarantena alla malattia e alla degenza ospedaliera, l'INPS ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com